



**AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ**

**DISCIPLINARE PER  
LE FREQUENZE VOLONTARIE  
A TITOLO GRATUITO PRESSO  
L'AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ**

Approvato con Decreto Direttore n. 24 del 24/02/2021

## **Art. 1** **Premesse**

1. Scopo del presente disciplinare è fornire le modalità procedurali da adottare in presenza di istanze per l'ammissione alla frequenza volontaria all'interno dell'Agenzia Regionale di Sanità (d'ora innanzi ARS o Agenzia) da parte di studenti, diplomati, laureati con finalità di apprendimento delle attività sanitarie, tecniche e amministrative espletate dall'Agenzia.

Attraverso la frequenza volontaria a titolo gratuito delle strutture dell'ARS si offre la possibilità di arricchire e perfezionare le proprie conoscenze culturali e professionali a coloro che, desiderino comunque operare nel settore istituzionale al di fuori degli usuali canali formativi (tirocinio, stage).

2. La frequenza volontaria non si configura quale rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non può essere retribuita in nessuna forma; pertanto l'Agenzia non può utilizzare i frequentatori per le attività che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva per garantire o integrare il normale funzionamento delle strutture.

## **Art. 2** **Finalità**

1. Il presente Disciplinare definisce i compiti, le responsabilità e la conduzione dell'attività di gestione delle pratiche di concessione dell'autorizzazione alla frequenza di tutte le figure professionali non dipendenti che accedono a titolo volontario alle strutture organizzative dell'Agenzia.

2. Il Disciplinare non si applica nei casi di tirocini e stage formativi disciplinati da specifica normativa e da convenzioni sottoscritte dall'Agenzia con istituzioni universitarie, scolastiche o di formazione professionale, e nei casi di percorsi formativi rivolti a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni, che prevedono specifici accordi tra le rispettive Direzioni.

## **Art. 3** **Definizione del frequentatore volontario**

1. Con il termine "frequentatore volontario" si vuole definire quella figura, sia studente che laureato, che sceglie autonomamente di frequentare in qualità di osservatore, unicamente a scopo didattico-formativo per un determinato periodo di tempo, una struttura organizzativa dell'Agenzia al fine di perfezionare la propria preparazione professionale permettendo la visione dell'attività di professionisti con un elevato grado di formazione e di aggiornamento.

Il frequentatore volontario non può essere impiegato in attività che comportino autonomia decisionale, né può sostituire personale dipendente o collaboratori. In nessun caso il frequentatore può essere impiegato per garantire o integrare il normale funzionamento delle strutture.

## **Art. 4** **Condizioni generali di ammissione**

1. Sono ammessi alla frequenza volontaria i soggetti maggiorenni diplomati e laureati (triennale/specialistica), il cui indirizzo di studio può essere ricompreso negli ambiti di ricerca delle attività d'interesse dell'Agenzia.

**NON** sono ammessi alla frequenza coloro che, pur avendo i requisiti suddetti, sono:

a. lavoratori dipendenti o autonomi in possesso di partita IVA;

- b. svolgono contemporaneamente un tirocinio o altra frequenza volontaria presso altre Agenzie, o altri enti pubblici o soggetti privati;
- c. hanno avuto un precedente rapporto di lavoro con ARS;
- d. svolgono attività che comportino conflitto di interessi, anche potenziale (ai sensi del D.P.R n. 62/2013);
- e. richiedenti in stato di gravidanza all'interno del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (D.Lgs. n. 151/2001).
- f. professionisti collocati in quiescenza.

L'attività dei soggetti ammessi alla frequenza è svolta a titolo assolutamente gratuito e non può pertanto determinare in alcun caso l'instaurazione di rapporto di lavoro o di prestazione d'opera professionale con l'Agenzia.

Tale frequenza, non instaurando un rapporto di dipendenza:

- non presuppone alcuna specifica forma di assistenza o di assicurazione antinfortunistica e Responsabilità Civile verso Terzi (RCT);
- non prevede la fornitura e l'utilizzo di strumentazione informatica da parte dell'ente (computer, portatile, etc);

2. I frequentatori non possono superare il 10% della dotazione organica dell'Agenzia. E' cura del Dirigente responsabile della struttura organizzativa prescelta di verificare e rispettare tale limite. Il Direttore potrà autorizzare eventuali deroghe al numero ed alla durata della frequenza su motivata richiesta del Responsabile della struttura/settore interessato.

## **Art. 5**

### **Modalità di accesso**

1. La richiesta di frequentare volontariamente le strutture dell'Agenzia può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno ed almeno di norma 30 giorni prima dell'ipotesi di inizio di frequenza. Gli interessati ad essere ammessi alla frequenza volontaria sono tenuti, nell'ordine, a:

- a. attraverso un primo colloquio interlocutorio, prendere accordi con il Dirigente Responsabile della struttura organizzativa prescelta al fine di raccoglierne la disponibilità all'accoglienza;
- b. compilare la domanda di autorizzazione alla frequenza (allegato A al presente disciplinare)
- c. consegnare la domanda presso l'ufficio risorse umane di ARS.

Dovranno altresì indicare nella domanda i dati anagrafici (data e luogo di nascita, domicilio, recapito telefonico, e-mail e codice fiscale), il titolo di studio posseduto, la struttura/settore dell'Agenzia che intendono frequentare e la durata della frequenza volontaria (la durata minima è di 2 mesi). Alla scheda di domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato attestante il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore;
- b) certificato attestante il conseguimento della Laurea o del diploma o fotocopia del libretto universitario;
- c) eventuale certificato di abilitazione professionale e/o certificato di iscrizione all'Albo di competenza (se già in possesso);
- d) eventuale certificato di iscrizione al dottorato;
- e) dichiarazione di assenza di condanne penali;
- f) copia del documento d'identificazione in corso di validità (fronte/retro);
- g) copia di documento d'identificazione in corso di validità che attesti la regolarità del soggiorno (per i cittadini stranieri);
- h) Curriculum Vitae;
- i) quietanza di polizza assicurativa (come da articolo 6);
- j) ogni altro titolo o requisito che l'aspirante alla frequenza ritenga utile purché attinente alla carriera scolastica e professionale.

2. I documenti di cui alle lettere a) b) c) e d) possono essere sostituiti da dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 455 del 28 dicembre 2000 (c.d. autocertificazione). L'eventuale mancata corrispondenza tra quanto dichiarato dall'aspirante frequentatore e quanto accertato dall'Agenzia, fatte salve tutte le diverse e più gravi conseguenze previste dal vigente ordinamento e la possibilità dell'amministrazione di agire a tutela dei propri interessi, comporterà la revoca immediata dell'eventuale autorizzazione concessa.

## **ART. 6**

### **Copertura assicurativa**

1. I richiedenti dovranno presentare, prima dell'avvio della frequenza, certificazione di accensione di idonea copertura assicurativa contro i rischi per danni arrecati all'Ente, responsabilità civile verso terzi e infortuni riportati durante la frequenza e/o per causa della frequenza stessa.

2. La polizza assicurativa è a totale ed esclusivo carico del frequentatore: dovrà avere validità per l'intero periodo della frequenza e prevedere inoltre l'impegno espresso al rinnovo. Ad ogni scadenza dovrà essere presentato il rinnovo della stessa, pena la decadenza dell'autorizzazione della frequenza.

3. Prima dell'inizio della frequenza al richiedente sarà fornita la documentazione informativa sui rischi presenti nell'ambiente e sulle modalità di comportamento in condizioni normali e di emergenza; il richiedente dovrà attestare la ricevuta della suddetta documentazione informativa, pena la decadenza dell'autorizzazione della frequenza, secondo le modalità indicate dall'Agenzia.

4. L'aspirante frequentatore si impegna a sottostare agli obblighi in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria ed è tenuto all'osservanza di ogni altra disposizione e prescrizione, previste dalle vigenti disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed esposizione a rischi.

5. L'Agenzia non assumerà alcuna responsabilità ed è esonerata da qualsiasi dovere risarcitorio per i danni subiti o cagionati dal frequentatore volontario all'Ente o a terzi, per gli infortuni riportati durante la frequenza o per causa della frequenza stessa nei seguenti casi e comunque per ogni altro caso non previsto nel presente Disciplinare:

- copertura assicurativa inadeguata e/o non commisurata al grado di rischio;
- mancato rinnovo della polizza assicurativa scaduta, ovvero assenza di copertura assicurativa nel periodo di frequenza volontaria o durante la proroga della frequenza stessa.

## **ART.7**

### **Esame della domanda e rilascio dell'autorizzazione**

1. Le domande di frequenza volontaria sono accolte, previo quanto disposto dagli artt. 5 e 6, nei limiti dei posti disponibili secondo l'ordine cronologico di presentazione determinato dalla data e dall'ora di acquisizione delle stesse presso il protocollo dell'ARS. Nel caso di arrivo contemporaneo verrà data precedenza al richiedente più giovane.

2. L'accoglimento delle istanze da parte di ARS e l'eventuale avvio della frequenza volontaria sono subordinati:

- alla verifica da parte dell'ufficio competente della regolarità della domanda, della presenza di tutte le necessarie dichiarazioni, delle condizioni di procedibilità e della documentazione assicurativa richiesta,
- alla disponibilità all'accoglienza da parte del Responsabile della struttura organizzativa di interesse;
- al rispetto della percentuale stabilita (di cui all'art. 4);

- alla consegna da parte del richiedente di polizza assicurativa per infortuni e polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con oneri a proprio carico, la cui validità copra tutto il periodo della frequenza volontaria;
- al rilascio di una dichiarazione scritta, da parte dell'interessato, che costituisce parte integrante e sostanziale della domanda di autorizzazione alla frequenza, di conoscenza ed accettazione, integrale e incondizionata, del presente disciplinare e di non aver già frequentato anche volontariamente strutture dell'Agenzia.

4. Non è autorizzabile in alcun modo allo stesso richiedente la frequenza volontaria contemporanea di più strutture dell'Agenzia.

5. L'autorizzazione alla frequenza volontaria è rinnovabile fino ad un massimo complessivo di sei mesi, previo parere favorevole del Dirigente Responsabile della struttura presso cui si intende frequentare e del Direttore. Non è consentito un prolungamento/rinnovo superato il periodo massimo di 6 mesi.

6. Il procedimento per la concessione o il diniego dell'autorizzazione alla frequenza si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, completa in ogni sua parte.

7. Al termine del periodo di frequenza autorizzato ed ai fini dell'eventuale continuazione della medesima, gli interessati dovranno ripresentare la domanda almeno 15 giorni prima della scadenza senza allegare ulteriori documenti, se in corso di validità.

## **ART. 8**

### **Revoca dell'autorizzazione – Interruzione volontaria della frequenza**

1. L'autorizzazione alla frequenza volontaria può essere revocata in qualsiasi momento dal Direttore, anche prima della scadenza autorizzata, per motivi di opportunità legati alle esigenze operative dell'ARS o per altri motivi obiettivi o legati al comportamento del frequentatore, previo formale preavviso da inoltrare al frequentatore almeno 15 giorni prima dell'adozione del provvedimento di revoca. In questo lasso di tempo il frequentatore potrà far pervenire le sue controdeduzioni. Il preavviso è omesso, oltre alle ipotesi specifiche indicate in questo regolamento, nel caso di ulteriori, gravi motivi obiettivi o soggettivi, opportunamente motivati.

2. L'interruzione volontaria della frequenza prima del termine autorizzato dovrà essere tempestivamente comunicata con nota motivata al Direttore/ Dirigente Responsabile della struttura organizzativa prescelta.

## **ART. 9**

### **Svolgimento della frequenza**

1. I frequentatori sono collocati sotto la responsabilità del Dirigente Responsabile della struttura organizzativa presso cui si effettua la frequenza, ai quali competono anche le correlate funzioni di vigilanza e controllo e sono tenuti, altresì, a comunicare eventuali inadempimenti o inosservanze del disciplinare medesimo, che potrebbero dar luogo alla decadenza dell'autorizzazione alla frequenza ed alla successiva revoca dell'atto di concessione.

2. La frequenza dovrà avvenire durante le ore di servizio del personale dell'Agenzia e non deve di norma comprendere ore notturne o festive. Spetta al Dirigente Responsabile della struttura organizzativa prescelta fissare un limite di ore settimanali in relazione alle effettive possibilità didattiche. Detto limite non può comunque eccedere le 36 ore settimanali. Le ore di effettiva presenza potranno essere conteggiate in ragione di mese: al fine della verifica della frequenza verranno predisposti appositi moduli di rilevazione presenza che il frequentatore dovrà compilare e consegnare all'ufficio competente con cadenza mensile, vidimati dal Responsabile della struttura.

3. Il Dirigente Responsabile della struttura organizzativa prescelta ha il compito di stabilire, personalizzare, attuare e verificare il percorso di osservazione didattica formativa del frequentatore volontario e vigilare sull'osservanza delle norme dettate in materia di tutela, di privacy, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in ottemperanza della normativa vigente.

#### **ART. 10**

##### **Obblighi del frequentatore volontario**

1. Il frequentatore ha l'obbligo:

- di presentare mensilmente il modulo di rilevazione della presenza;
- di mantenere la riservatezza e di non divulgare dati e notizie qualora in ragione della propria presenza presso la struttura organizzativa, venga a conoscenza di dati personali trattati dall'Agenzia Regionale di Sanità. La violazione di questa norma costituisce inadempienza grave e comporta l'immediata revoca della frequenza senza preavviso;
- di rispettare ogni regolamento, procedura, direttiva adottati e/o emanati dall'Agenzia per i propri dipendenti, con particolare riferimento alle misure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle modalità di comportamento in condizioni normali e di emergenza.

#### **ART. 11**

##### **Trattamento e protezione dei dati**

1. Il frequentatore è tenuto all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di Protezione dei dati personali*"). Il Regolamento Privacy Europeo 679/2016, pur non prevedendo espressamente la figura dell' "incaricato" del trattamento (ex art. 30 Codice), fa riferimento a "persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile" (art. 4, n. 10, del regolamento). Di conseguenza, il frequentatore deve attenersi alle indicazioni del Direttore/ Dirigente Responsabile della struttura organizzativa ospitante che, in caso di trattamento dei dati personali, lo deve espressamente autorizzare.

2. Il frequentatore, quando è designato come persona autorizzata al trattamento dei dati e in qualità di tale nomina, assume gli stessi obblighi cui è sottoposto tutto il personale autorizzato, in modo da garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali.

#### **ART. 12**

##### **Attestazioni**

1. Le attestazioni dei periodi di frequenza ed un giudizio di merito sono, a richiesta dell'interessato, predisposte e rilasciate a firma del Dirigente Responsabile della struttura organizzativa presso la quale è stata svolta la frequenza.

2. In tale attestazione si farà menzione solo dei periodi e delle ore effettivamente svolti.

#### **ART. 13**

##### **Validità**

1. Questo disciplinare abroga e sostituisce ogni altra regola aziendale previgente in materia.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le disposizioni vigenti in materia.



## Domanda di autorizzazione alla frequenza volontaria

Al Direttore  
Al Dirigente Responsabile della Struttura \_\_\_\_\_  
e p.c. Al Dirigente Settore Risorse Umane,  
organizzazione e bilancio

Agenzia Regionale di Sanità

### **SUA SEDE**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) il  
\_\_\_\_\_ Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Residenza: via/corso/piazza \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_

Recapiti telefonici: \_\_\_\_\_  
*Email:* \_\_\_\_\_

### **CHIEDE**

per esigenze proprie ed all'esclusivo scopo di arricchire e perfezionare le proprie conoscenze e competenze professionali, di essere autorizzato/a a frequentare, a titolo di volontario gratuito, la seguente struttura dell'Agenzia Regionale di Sanità

A tal proposito,

### **DICHIARA**

1. di conoscere ed accettare integralmente ed incondizionatamente il vigente "Disciplinare per le frequenze volontarie a titolo gratuito presso l'Agenzia Regionale di Sanità", avendone presa ampia ed attenta visione, e di aver, altresì, preso atto che l'autorizzazione alla frequenza volontaria a titolo gratuito presso le strutture dell'Agenzia Regionale di Sanità e la frequenza medesima non danno al volontario alcun titolo di qualificazione professionale, né creano diritto o aspettative, e che la frequenza volontaria non costituisce, in alcun caso, rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, o libero professionale e, pertanto, non comporta alcun onere per l'Agenzia Regionale di Sanità.

2. di essere cittadino italiano o comunitario, ovvero di trovarsi nella seguente posizione:

---

---

3. di non aver riportato condanne penali, di non avere carichi penali pendenti e non essere sottoposto a procedimenti penali in corso;

*oppure*

di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se fu concessa amnistia, indulto, perdono giudiziale, non menzione, ecc.), di avere i seguenti carichi penali pendenti, di essere sottoposto a procedimento penale in corso (specificare):

---

---

4. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

---

---

5. di essere in possesso della seguente qualificazione professionale:

---

6. di essere iscritto/a al \_\_\_\_\_ anno del corso di laurea in:

---

7. di non essere collocato in quiescenza;

8. di aver precedentemente frequentato, a titolo di volontariato, la seguente struttura dell'Agenzia

\_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

9. di non aver superato il limite complessivo di mesi sei di frequenza, così come previsto dall'articolo 5 del *“Disciplinare per le frequenze volontarie a titolo gratuito presso l'Agenzia Regionale di Sanità”*.

10. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'ufficio risorse umane di ARS l'eventuale interruzione anticipata della frequenza volontaria.

11. di impegnarsi al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dell'Agenzia Regionale di Sanità liberamente consultabile sul sito istituzionale dell'Ente (<https://www.ars.toscana.it/agenzia/amministrazione-trasparente/disposizioni-general.html>).

12. di accettare le disposizioni, per quanto compatibili, previste dal vigente *“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”*, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente (<https://www.ars.toscana.it/agenzia/amministrazione-trasparente/altri-contenuti.html>).

## A L L E G A

1. **copia delle Polizze assicurative**, stipulate a proprie spese, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del *“Disciplinare per le frequenze volontarie a titolo gratuito presso l'Agenzia Regionale di Sanità”*.

**2. Copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale;**

**3. Curriculum vitae;**

**4. Altro (specificare)\_\_\_\_\_**

Inoltre, il/la sottoscritto/a, è consapevole delle responsabilità a cui va incontro e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e/o l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000).

Luogo e data \_\_\_\_\_

**Firma del/della richiedente**

\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

**PRESO ATTO DI QUANTO DICHIARATO DAL/DALLA RICHIEDENTE, SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE:**

Timbro e firma del Direttore

Timbro e firma del Dirigente Responsabile  
della Struttura ove si chiede di svolgere  
la frequenza volontaria

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_